



COMUNE DI TRENTO

Servizio Sviluppo economico

Ufficio Sportello attività produttive

VIA V. ALFIERI, 6 - 38122 TRENTO

tel 0461-884829 - fax 0461-884379

ufficio.sportelloattivitaiproduttive@pec.comune.trento.it

Orario di apertura al pubblico:

lun. mar. mer. ven. 8-12; gio. 8-16

Trento, 7 dicembre 2021

Ordinanza contingibile e urgente n. 5135/2021

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Protocollo di sicurezza COVID19 per lo svolgimento del mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Lucia" - edizione 2021

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da Covid-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

preso atto che con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è oggi fissato al giorno 31 dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 23 luglio 2021 n. 105 nel testo convertito con modifiche dalla legge 16 settembre 2021 n. 126;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

ritenuto che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, è stato necessario determinare l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

visti:

- il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
- il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", nel testo convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», in vigore dal 6 marzo 2021 al 6 aprile 2021;
- il decreto legge 1° aprile 2021 n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

CQY
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221

tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento”, in base alla quale nella Provincia Autonoma di Trento a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla “zona gialla” e si applicano le misure di cui alla “zona bianca”, nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021 n. 52;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 giugno 2021, recante “Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»” e successive modifiche;

- il decreto legge 23 luglio 2021 n. 105, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” nel testo convertito con modifiche dalla legge 16 settembre 2021 n. 126;

- il decreto legge 21 settembre 2021 n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening” nel testo convertito con modifiche dalla legge 19 novembre 2021 n. 165;

- il decreto legge 8 ottobre 2021 n. 139, recante “Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali”;

- il decreto legge 26 novembre 2021 n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”;

atteso che **dalle ore 7:00 alle ore 19:00 di sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre 2021** è in programma lo svolgimento del tradizionale mercato saltuario denominato “Fiera di Santa Lucia”, che interesserà le seguenti vie e piazze del centro storico di Trento: Largo Carducci (lato sud da Via Orbi a Via G. Galilei), via Oriola (lato sud), Via Mantova (lato est da largo Carducci a via Roggia Grande), via Oss Mazzurana (lato ovest da Via Mancini a Via Diaz, lato est, da via Diaz a via Oriola), via Roma (lato nord, via Pozzo - lato est, da via Roma a via Torre Vanga), via Orfane (lato ovest), via Cavour (lato est), via Mazzini (lato est), via Garibaldi (lato ovest), piazza Erbe, via Belenzani, via Suffragio (da sottoportico Dorigoni a via Mancini), via Mancini, Piazza Duomo, Piazza d'Arogno, via Verdi (da Piazza Duomo a via Rosmini), via Alfieri, via Maffei, Largo Carducci (da Via del Simonino a Via Orbi), via S. Pietro, Via G. Galilei (da Via Roggia Grande a Largo Carducci), via Mazzini - area nei pressi di Piazza Fiera;

preso atto che nelle precedenti edizioni si è registrato un elevato afflusso di frequentatori e che anche per questa edizione si attende una presenza significativa di persone interessate alla manifestazione, attesa altresì la concomitanza dell'evento con i Mercatini di Natale ed il ponte dell'Immacolata;

considerato che la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa e che persiste conseguentemente la necessità di adottare con sollecitudine rigorose misure di prevenzione del contagio da contatto sociale, soprattutto nelle situazioni ove il rischio è maggiore in occasione di contesti che fungano da catalizzatori socio-ricreativi e favoriscano assembramenti incontrollabili in assenza di distanziamento sociale;

viste le “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” entrate in vigore il 15 luglio 2020 e recepite al punto 67 dell'ordinanza nr. 71/2021 del Presidente della Provincia e attualmente ancora vigenti in virtù delle disposizioni finali di cui ai punti 6 e seguenti dell'ordinanza n. 79/2021 del Presidente della Provincia;

richiamate altresì le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” adottate in sede di Conferenza Stato Regioni il 2 dicembre 2021, le quali tengono conto delle disposizioni del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 e s.m.i., del decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65 e sono adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge del 16 maggio 2020 n. 33 e che sostanzialmente ridefiniscono le regole di prevenzione con l'obbligo delle mascherine per i lavoratori e gli addetti alle diverse attività ed introducendo riferimenti puntuali alle ultime normative in materia di “certificazioni verdi”;

ritenuto necessario, alla luce dell'attuale andamento dell'epidemia e della circostanza che si



va verso la stagione invernale, di provvedere all'adozione di uno specifico protocollo di sicurezza COVID19, contenente ulteriori misure di contenimento e di controllo, che individui i principi di carattere generale per contrastare la diffusione del contagio, quali norme igieniche e comportamentali, utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, per tutelare i fruitori delle attività nell'ambito dell'area di svolgimento del mercato saltuario

atteso che nell'ambito del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi il 7 dicembre 2021, il Comune ha presentato la bozza di protocollo di sicurezza COVID-19 e proposto la sospensione delle operazioni di assegnazione dei posti non occupati dai titolari di concessione (cd. spunta) al fine di agevolare un maggiore distanziamento dei posteggi, nell'impossibilità di allargare ulteriormente l'area mercatale;

preso atto che sulla base delle Linee guida della Conferenza Stato Regioni del 2 dicembre 2021, con riferimento al protocollo riservato a "Sagre e fiere locali", l'accesso a sagre, fiere e manifestazioni locali assimilabili è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle "Certificazioni verdi COVID-19", fatta esclusione per i soggetti minori di 12 anni e per i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute;

considerato opportuno, in conseguenza dei grandi numeri di afflusso attesi per l'evento, prevedere estensivamente l'applicazione della disposizione di cui sopra anche per l'ipotesi di accesso all'area mercatale di Santa Lucia;

concordate le misure di sicurezza con il Commissariato del Governo che ha espresso il proprio benestare allo svolgimento del mercato saltuario nel rispetto del Protocollo di sicurezza presentato dal Comune, con particolare riferimento a:

- consentire l'accesso all'area mercatale solo ai soggetti muniti di una delle "Certificazioni verdi COVID-19" (salvo esenzioni per età o in base ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
- sospensione delle operazioni di spunta dei posti non occupati dai titolari di concessione;
- obbligo per tutti i visitatori di indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini valgono le norme generali) e per gli operatori commerciali di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o altro dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 o in base all'esposizione a rischi specifici;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;

richiamati altresì:

- l'articolo 18 del Regolamento di esecuzione della legge provinciale sul commercio approvato con Decreto del Presidente della Provincia 23 aprile 2013, n. 6-108/Leg, recante "Revoca della concessione di posteggio", in base al quale "La concessione del posteggio nei mercati saltuari è revocata qualora il concessionario sia assente dal posteggio in tutte le giornate di svolgimento del mercato previste nel corso dell'anno", salve le ipotesi di partecipazione ad altro mercato nel quale lo stesso soggetto risulti titolare di concessione di posteggio oppure la sussistenza di cause non imputabili al concessionario del posteggio regolarmente documentate;
- l'articolo 15, comma 5, del Regolamento del commercio su area pubblica approvato dal Comune di Trento con deliberazione consiliare 20 novembre 2019 n. 181, in base al quale "per gli operatori nella graduatoria di spunta, la mancata partecipazione all'edizione annuale del mercato comporta la cancellazione dalla graduatoria e la perdita definitiva del punteggio acquisito", fatte salve cause di giustificazione debitamente documentate;

preso atto che a causa della perdurante incertezza circa la possibilità di svolgimento dell'edizione 2021 del mercato saltuario di Santa Lucia, non è stato possibile dare informazioni univoche agli operatori fino alla data di adozione del presente provvedimento, avvenuta a ridosso dello svolgimento della manifestazione stessa;

ritenuto conseguentemente plausibile che non tutti gli operatori titolari di posteggio siano posti nelle condizioni di organizzarsi in termini logistici e di acquisto della merce per partecipare all'evento e che ciò non possa essere imputato a loro colpa;



ritenuto opportuno considerare già da ora giustificati tutti gli operatori che saranno assenti nelle giornate di svolgimento del mercato saltuario, trattandosi di causa a loro non imputabile;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

o r d i n a

che il mercato saltuario "Fiera di Santa Lucia" si svolga nella giornata di sabato 11 dicembre e domenica 12 dicembre 2021, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato "Protocollo di Sicurezza COVID-19", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

d i s p o n e

- di **giustificare tutti gli operatori che saranno assenti** nelle giornate di svolgimento del mercato saltuario, considerando la loro assenza non imputabile a colpa;

a v v e r t e c h e

- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del decreto legge n. 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla legge n. 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del decreto legge 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, nell'esercizio delle attività d'impresa, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;

- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

i n f o r m a

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

d i s p o n e a l t r e s ì

- di trasmettere la presente determina al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate;

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune;

- di trasmettere le misure indicate nei punti precedenti via PEC agli operatori titolari di concessione e spuntisti nel mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Lucia".

Allegati: Protocollo di sicurezza COVID-19 per lo svolgimento del mercato saltuario denominato "Fiera di Santa Lucia" - edizione 2021

Visto la Dirigente
f.to dott.ssa Katia Beatrice

Il Sindaco
- Franco Ianeselli

VT/VT

Destinatari:

- Servizio Polizia Locale